

die Beurteilung ihres Wiederherstellungsbegehrens bedeutungslos geworden. Zur Behandlung des das Besuchsrecht betreffenden Eventualbegehrens ist das Bundesgericht von vornherein nicht zuständig.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

**22. Sentenza 15 settembre 1939 della II Sezione civile
nella causa Giulietti contro Manzoni.**

1. Una transazione giudiziale, in cui è espresso il riconoscimento di un infante con effetti di stato civile e che è valida ed esecutiva secondo la procedura cantonale, ha, ai fini dell'art. 302 cp. 2 CC, la stessa efficacia di una sentenza del giudice.
2. La madre illegittima ha veste per proporre da sola (cioè senza l'intervento in causa del figlio illegittimo rappresentato dal curatore) l'azione tendente a farlo attribuire al padre con effetto di stato civile. Quest'azione è indipendente da quella analoga che spetta al figlio, cosicchè la rinuncia all'una non influisce sull'altra.

Gerichtliche Zusprechung eines ausserehelichen Kindes mit Standesfolge :

- kann durch Anerkennung in einem gerichtlichen Vergleich ersetzt werden, der die Kraft eines Urteils im Sinne von Art. 302 Abs. 2 ZGB hat, wenn er nach der ihn beherrschenden Prozessordnung gültig und vollstreckbar ist ;
- kann von der Mutter aus eigenem Recht angebehrnt werden, ohne dass das gesetzlich vertretene Kind gleichfalls zu klagen oder als Interveniens aufzutreten braucht. Die Klage der Mutter und die des Kindes sind voneinander unabhängig ; die eine fällt durch Verzicht des andern Klageberechtigten nicht dahin.

1. Une transaction en justice, qui porte reconnaissance d'un enfant avec effets d'état civil et qui apparaît valable et exécutoire selon les règles de la procédure cantonale, a, du point de vue de l'art. 302 al. 2 CC, la même efficacité qu'un jugement proprement dit.
2. La mère d'un enfant illégitime a qualité pour intenter d'une manière autonome (c'est-à-dire sans l'intervention de l'enfant représenté par un curateur) l'action tendante à la déclaration de paternité avec effets d'état civil. Cette action est indépendante de celle qui appartient à l'enfant et qui tend au même but, de telle sorte que la renonciation à l'une demeure sans effet sur l'autre.

A. — Il 5 febbraio 1936, Maria Giulietti dava alla luce un figlio illegittimo, cui fu imposto il nome di Giovanni Antonio.

Il 23 luglio 1936, davanti al Giudice conciliatore del Circolo di Roveredo, Plinio Manzoni dichiarava di riconoscere per suo questo figlio illegittimo e prometteva altresì di sposare Maria Giulietti nel prossimo autunno.

Il 30 agosto 1936, l'Autorità tutoria di circolo nominava tutrice (*recte* curatrice) dell'infante Giovanni Antonio Giulietti la Commissione pauperile di Roveredo, la quale, con transazione conclusa il 20 gennaio 1937, rinunciava a promuovere « ogni azione di paternità e di pensione alimentare del figlio Giovanni Antonio Giulietti », purchè a quest'ultimo Plinio Manzoni versasse una volta tanto la somma di fr. 2100. In data 25 gennaio 1937 l'Autorità tutoria del Circolo di Roveredo approvava questa transazione.

B. — Con libello 2 febbraio 1937 Maria Giulietti domandava che l'infante Giovanni Antonio fosse attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni.

Il 28 febbraio 1938, il Tribunale del distretto della Moesa respingeva questa domanda, siccome improponibile dato il tenore delle transazione 20 gennaio 1937.

L'attrice si è tempestivamente aggravata al Tribunale federale a'sensi degli art. 56 e seg. OGF.

Considerando in diritto :

1.
2. — Nel suo ricorso al Tribunale federale Maria Giulietti domanda che il figlio illegittimo Giovanni Antonio sia attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni. Sorge il quesito di sapere se questa domanda non già stata liquidata in virtù della transazione che le parti hanno conclusa il 23 luglio 1936.

Tra le parti era controverso se Giovanni Antonio Giulietti dovesse essere attribuito come figlio a Plinio Manzoni. Nessun disposto di legge impediva loro di

comporre bonalmente una tale controversia. Nella transazione conclusa a tale scopo, Plinio Manzoni ha dichiarato espressamente di « riconoscere come suo » il figlio illegittimo Giovanni Antonio Giulietti: da tale dichiarazione e dal fatto che le parti non hanno previsto prestazioni pecuniarie a favore dell'infante devesi concludere che Plinio Manzoni intendeva fare un riconoscimento con effetti di stato civile.

La transazione in parola è stata consegnata in un verbale steso dal Giudice conciliatore. Questo verbale soddisfa ai requisiti di forma previsti dall'art. 81 del codice di procedura civile grigionese: infatti porta la data dell'udienza, menziona il nome del conciliatore funzionante, indica esattamente le parti, specifica che si tratta di una « causa a titolo di paternità », riproduce *in extenso* le dichiarazioni delle parti ed è munito delle firme delle parti e del conciliatore. Inoltre la transazione è esecutiva in virtù dell'art. 275 cp. 2 del codice di procedura civile grigionese.

Ci si trova adunque in presenza di una transazione giudiziale, in cui è espresso il riconoscimento di un infante con effetti di stato civile, e che è valida ed esecutiva secondo la procedura cantonale: un tale atto ha, ai fini dell'art. 302 cp. 2 CC, la stessa efficacia di una sentenza del giudice.

Ne segue che la *res transacta* in sé toglierebbe a Maria Giulietti il diritto di chiedere giudizialmente che l'infante Giovanni Antonio sia attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni. Il ricorso principale da lei inoltrato al Tribunale federale sarebbe adunque irricevibile.

Devesi però osservare che l'*exceptio rei transactae* non è stata sollevata dalle parti davanti al Tribunale del distretto della Moesa: sia l'attrice, sia il convenuto hanno agito come se la transazione conclusa il 23 febbraio 1936 non esistesse. Ci si chiede pertanto se il giudice grigionese doveva considerare questa eccezione come perentoria, oppure se era tenuto a rilevarla e ad esaminarla d'ufficio. Tale questione può tuttavia restare indecisa, poichè il ricorso

principale, ammesso che sia ricevibile, appare fondato nel merito, ossia, come a' sensi della transazione del 23 luglio 1936, l'infante Giovanni Antonio Giulietti va attribuito con effetti di stato civile a Plinio Manzoni.

Il Tribunale del distretto della Moesa ha ritenuto che l'attrice non avesse qualità per chiedere in giudizio l'attribuzione dell'infante al convenuto con effetti di stato civile, poichè la Commissione pauperile di Roveredo, nella sua qualità di curatrice di Giovanni Antonio Giulietti, ha rinunciato, in virtù della transazione conclusa il 20 gennaio 1937 con Plinio Manzoni, a promuovere azione di paternità e di alimenti.

Questo modo di vedere è errato. Il Tribunale federale ha già statuito che la madre illegittima ha veste per proporre da sola (cioè senza l'intervento in causa del figlio illegittimo rappresentato dal curatore) l'azione tendente a farlo attribuire al padre con effetti di stato civile (RU 44 II 219/223). D'altra parte, anche il figlio illegittimo ha qualità per intentare una tale azione senza l'intervento della madre. Dal fatto che si tratta di due azioni indipendenti segue che la rinuncia all'una non influisce sull'altra.

Applicando questi principi al caso concreto, si deve ammettere che la transazione conclusa il 20 gennaio 1937 tra la Commissione pauperile di Roveredo, curatrice dell'infante Giovanni Antonio Giulietti, e Plinio Manzoni non può essere opposta alla madre Maria Giulietti, ossia non toglie a quest'ultima il diritto di promuovere azione per far attribuire l'infante a Plinio Manzoni con effetti di stato civile.

Considerando nel merito la domanda di attribuzione dell'infante al convenuto con effetti di stato civile, devesi rilevare che il giudice cantonale ha dichiarato doversi presumere che, prima e durante il concubito, l'attrice ha potuto ragionevolmente ed in buona fede dedurre dalla relazione tra le parti e dal contegno del convenuto che egli l'avrebbe sposata. Si tratta di una cosiddetta

presunzione di fatto che vincola il Tribunale federale (art. 81 OGF). Inoltre il fatto, cui essa si riferisce, basta in sè, secondo la giurisprudenza di questa Corte (RU 53 II 276), a creare gli estremi della promessa di matrimonio, di cui agli art. 323 e 318 CC.

3.....

Il Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso di Maria Giulietti è ammesso, la sentenza 11 gennaio 1939 del Tribunale del distretto della Moesa, in quanto impugnata, è annullata e l'infante Giovanni Antonio Giulietti è attribuito cogli effetti di stato civile al convenuto Plinio Manzoni di Giovanni.

**23. Arrêt de la II^e Section civile du 15 septembre 1939
dans la cause Nein contre Piantino.**

Action en paternité : Examen du sang : Le juge est libre d'attribuer force probante à un rapport d'expertise concluant à l'exclusion de la paternité, encore que cette conclusion ne découle que des résultats de l'examen fait par l'une des deux méthodes utilisées (méthode dite de la détermination des groupes M et N et méthode dite de la détermination des groupes $O\alpha\beta$, $A\beta$, $B\alpha$ et AB_0).

Ausschluss der Vaterschaft nach dem Ergebnis der Blutuntersuchung : Darf nach dem Ermessen des Richters als beweiskräftig erachtet werden, auch wenn nur eine der beiden angewendeten Methoden (diejenige der Bestimmung der Blutgruppen M und N oder diejenige der Bestimmung der Blutgruppen $O\alpha\beta$, $A\beta$, $B\alpha$ und AB_0) zu diesem Ergebnis geführt hat.

Azione di paternità : Esame del sangue : Il giudice può considerare come probante il referto peritale che esclude la paternità, benchè tale esclusione risulti soltanto da uno dei due metodi applicati (metodo detto della determinazione dei gruppi M e N e metodo detto della determinazione dei gruppi $O\alpha\beta$, $A\beta$, $B\alpha$ e AB_0).

Résumé des faits :

Au cours d'un procès en paternité, les experts chargés de déterminer les groupes sanguins des trois intéressés et de dire si le défendeur ne pouvait pas être le père de l'enfant ont consigné leurs conclusions en la forme suivante :

« 1. Selon le tableau de Schiff, il résulte que la situation des groupes M, N et MN permet d'exclure la paternité de Monsieur Piantino, étant donné que la mère est du groupe N, l'enfant du groupe N et le père présumé du groupe M.

» 2. Selon le tableau de Bernstein, il résulte que la situation des groupes $O\alpha\beta$, $A\beta$, $B\alpha$ et AB_0 ne permet pas d'exclure la paternité éventuelle de Monsieur Piantino, étant donné que la mère est du groupe $A\beta$; l'enfant du groupe $A\beta$ et le père présumé du groupe $O\alpha\beta$. »

A la question posée ils ont cependant répondu dans les termes suivants :

« La situation respective des groupes sanguins de la mère, de l'enfant et du père présumé permet actuellement d'exclure la paternité de Monsieur Jean Piantino (sous réserve de la remarque 1, page 17) ».

Dans le passage en question, les experts faisaient observer au sujet des conclusions n° 1 que les propriétés d'agglutination ne sont pas toujours entièrement développées dans les premiers mois de la vie et qu'il se pouvait par conséquent qu'un agglutinogène M pût se développer encore chez l'enfant Nein, ce qui ne permettrait plus alors d'exclure la paternité de Piantino. Tout en considérant que cette éventualité n'était pas très probable, étant donné le degré de développement des autres agglutinogènes N et A et qu'en général ce sont les agglutinines et non les agglutinogènes dont on constate le défaut de développement, ils estimaient qu'il serait indiqué de procéder à un contrôle quelques mois plus tard.

Estimant que le rapport des experts ne fournissait pas d'éléments suffisants pour élever des doutes sérieux sur la paternité du défendeur, le Tribunal de première instance a alloué aux demanderesses leurs conclusions.

Sur appel du défendeur, la Cour d'appel de l'Etat de Fribourg a, par un premier arrêt, invité les experts à compléter leur rapport, après avoir procédé à un nouvel examen du sang de l'enfant.

Les experts ont fait alors observer que leurs expertises